



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DELLA COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 10185 DEL 31/08/2026

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
	ART.2 Tipologie di collaborazione.....	3
	ART.3 Modalità di richiesta di collaborazione da parte delle Direzioni dell'Università	3
	ART.4 Delibera dell'impegno di spesa.....	3
	ART.5 Emanazione del bando di concorso	3
	ART.6 Requisiti di partecipazione	3
	ART.7 Formulazione delle graduatorie	4
	ART.8 Pubblicazione delle graduatorie.....	4
	ART.9 Conferimento degli incarichi	4
	ART.10 Modalità di svolgimento delle collaborazioni.....	4
	ART.11 Sospensione, interruzione e revoca dell'incarico	5
	ART.12 Corrispettivo.....	5
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	5
	ART.13 Disposizioni finali	5

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università.

Il Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferito in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del regolamento

ART.2 Tipologie di collaborazione

1. Gli studenti dei Corsi di Laurea dell'Università Vita-Salute San Raffaele possono collaborare al funzionamento dell'Ateneo, in particolare per attività da svolgersi presso le Direzioni che ne facciano richiesta, gestendo centralmente le esigenze dei rispettivi uffici.

2. La collaborazione degli studenti potrà essere connessa ai servizi di cui si occupano le Direzioni e gli Uffici che ne facciano richiesta, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative e al trattamento di dati sensibili.

ART.3 Modalità di richiesta di collaborazione da parte delle Direzioni dell'Università

1. Le Direzioni tecnico-amministrative dell'Università che intendano avvalersi delle collaborazioni di cui all'articolo 2, dovranno presentare, al più tardi, entro il mese di marzo, tramite email all'Ufficio Diritto allo Studio e Tasse una domanda nella quale dovranno essere indicati:

- il numero di collaborazioni complessivamente richieste per l'anno accademico successivo, ciascuna in numero uguale o superiore a 100, fino ad un limite massimo di 200 ore per singolo studente;
- le eventuali capacità e disponibilità richieste agli studenti candidati alla collaborazione.

ART.4 Delibera dell'impegno di spesa

1. L'autorizzazione alla spesa è deliberata nel contesto dell'approvazione del budget annuale di Ateneo, da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART.5 Emanazione del bando di concorso

1. L'Università provvede ad emanare e rendere pubblico entro il mese di giugno il bando per la presentazione delle domande di collaborazione da parte degli studenti.

2. Nel bando dovranno essere specificate il numero di collaborazioni previste, ciascuna costituita, al massimo, da 200 ore.

ART.6 Requisiti di partecipazione

1. Potranno partecipare alla selezione gli studenti che rispondono ai criteri indicati nel bando di concorso ed in possesso dei requisiti di merito e di condizione economica familiare specificati nel bando stesso. Saranno comunque esclusi coloro che si trovano in una condizione di fuori corso.

2. Saranno altresì esclusi dalla possibilità di partecipare alla selezione gli studenti che, per le eventuali attività di collaborazione svolte nel corso dei precedenti anni, abbiano riportato una valutazione negativa.

ART.7 Formulazione delle graduatorie

1. La formulazione della graduatoria avverrà in due fasi:

I fase – Graduatoria provvisoria;

II fase – Graduatoria definitiva.

2. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno stilate tenendo conto del merito, della condizione economica familiare dello studente, nonché dei requisiti richiesti per la collaborazione.

3. A parità di curriculum formativo prevarrà il candidato con una condizione economica familiare maggiormente svantaggiata. In caso di ulteriore parità sia del merito che della condizione economica, prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.

I fase – Graduatoria provvisoria:

4. La valutazione delle domande degli studenti, la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando per partecipare alla procedura di selezione, nonché la formulazione delle graduatorie provvisorie viene effettuata a cura dell'Ufficio Diritto allo Studio e Tasse.

5. La graduatoria viene stilata, secondo le modalità indicate nel bando, in base ai requisiti di merito degli studenti.

6. Tale graduatoria viene prodotta solo per indicare l'idoneità dei candidati e l'ordine della loro chiamata al colloquio attitudinale con il Responsabile della Direzione/Ufficio.

II fase – Graduatoria definitiva:

7. A seguire, i Responsabili delle Direzioni/Uffici e/o loro incaricati contatteranno i candidati già inseriti nella graduatoria provvisoria per fissare un colloquio attitudinale.

8. All'esito dei colloqui, i Responsabili delle Direzioni coinvolte comunicheranno, in forma scritta, all'Ufficio Diritto allo Studio e Tasse i nominativi dei candidati prescelti.

9. L'Ufficio Diritto allo Studio e Tasse procederà quindi alla stesura della graduatoria definitiva, nel rispetto dell'ordine di posizionamento della graduatoria provvisoria.

ART.8 Pubblicazione delle graduatorie

1. Le graduatorie, provvisoria e definitiva, sono pubblicate, al più tardi entro il mese di ottobre, sul sito web dell'Ateneo.

ART.9 Conferimento degli incarichi

1. L'Ufficio Diritto allo Studio e Tasse, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie, trasmette le informazioni necessarie all'Ufficio Amministrazione HR per il conferimento degli incarichi.

2. Il rapporto di collaborazione con lo studente si costituisce con la sottoscrizione di un atto di impegno contenente:

- l'oggetto e la durata della collaborazione;
- il numero massimo delle ore di collaborazione e l'importo del corrispettivo;
- le modalità di pagamento del corrispettivo.

ART.10 Modalità di svolgimento delle collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'articolo 2 potranno svolgersi all'interno dei locali dell'Università o all'esterno (ad esempio presso scuole o fiere).

2. Le prestazioni saranno rese secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai Responsabili delle Direzioni/Uffici richiedenti, cui spetta peraltro la valutazione dell'attività svolta da ciascuno studente collaboratore e dell'efficacia dei servizi prestati.

3. Le attività di cui sopra non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non comportano l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro delle Direzioni tecnico-amministrative dell'Università e non danno luogo ad alcuna valutazione nell'ambito dei pubblici concorsi.

ART.11 Sospensione, interruzione e revoca dell'incarico

1. L'Ateneo può adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione dall'attività nei casi di mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione. In caso di interruzione della prestazione, prima del completamento, verrà riconosciuto un corrispettivo pari all'attività effettivamente svolta.

ART.12 Corrispettivo

1. Per ogni collaborazione il corrispettivo sarà riconosciuto in due tranches: la prima indicativamente a metà e la seconda al termine della durata del contratto, subordinatamente al ricevimento di una attestazione rilasciata dal Responsabile della Direzione/Ufficio in cui si è svolta la collaborazione.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.13 Disposizioni finali

1. Il Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale corrispondente.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università, approvato con Decreto Rettorale n.7903 del 18 novembre 2022.
3. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.